

Verbale ASSEMBLEA STRAORDINARIA della Pro Loco LAGO '93

In data 21/2/21, sul piazzale antistante il Teatrino Parrocchiale di Valdaso di Montalto Marche, alle ore 11,30, in prima convocazione, ha luogo l'Assemblea straordinaria degli associati della Pro Loco LAGO '93. Il presidente, che come da statuto presiede l'assemblea, constatata la regolare convocazione dell'assemblea, verificata la presenza fisica di 36 associati, otto dei quali con delega di altrettanti soci per un totale di 44 soci su 60 iscritti, invitati i presenti al rispetto delle norme anti COVID in atto (mascherine, igienizzazione mani, distanziamento sociale), dichiara validamente convocata ed idonea a deliberare (presenza di più dei 2/3 degli aventi diritto) sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/17 - "Codice del Terzo Settore".

2. Varie ed eventuali

Funge da segretario dell'assemblea il Sig. Andreucci Alessandro, segretario della Pro Loco.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare alle disposizioni normative lo statuto della nostra Pro Loco.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto della Pro Loco articolo per articolo, comprendente n. 37 articoli e che modifica anche la denominazione in - **Pro Loco "LAGO '93" - APS**

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 37 articoli, viene posto a votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto per alzata di mano, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per:

- a) la registrazione del presente atto verificando anche se può essere in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17;
- b) l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione;
- c) le comunicazioni da effettuare all'UNPLI Reg.le per l'iscrizione della Pro Loco al Registro Regionale APS per il futuro transito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13,00 previa redazione del presente verbale.

Contrada Lago di Montalto Marche, 21/02/2021

Il Segretario

Andreucci Alessandro

Il Vice Presidente

Curti Riccardo

Il Presidente

Pistolesi Giuseppe





Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

Atto registrato il 29 MAR. 2011

al n° 151 Serie 3

L'Imposta di € _____

(di cui € _____ per trascrizione)

è stata corrisposta, ai sensi del D. L. n°

237/1997, in data _____



[Signature]

CONSULENZA IMPOSI

Firma in Adempimento del Direttore Provinciale

AD INDIRIZZO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Pro Loco "LAGO '93" - APS
Ente di Terzo Settore

Titolo I°
Costituzione, finalità e attività

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito *"Codice del Terzo Settore"*), è costituita una Associazione, con finalità di promozione sociale, in qualità di Ente di Terzo Settore, denominata – **Pro Loco "LAGO '93"- APS**, di seguito indicata anche come *"Associazione"* o *"Pro Loco"*.
2. L'Associazione aderisce all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS (di seguito *UNPLI APS*), per il tramite del Comitato Regionale delle Pro Loco della Regione Marche, ne rispetta nella loro interezza, gli Statuti ed i suoi Regolamenti, riconoscendone la natura vincolante, e dà attuazione alle sue deliberazioni.
3. L'Associazione, unitamente a quello dell'UNPLI APS, può adottare un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.
4. L'Associazione gode di piena autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa e giuridica.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di MONTALTO DELLE MARCHE (A.P.) in Contrada Lago, 76/A. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, può essere stabilito con delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione è su base volontaria di natura privatistica, apolitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di genere e sesso. Opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico della Contrada Lago e del Comune di Montalto delle Marche e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti avvalendosi in modo prevalente della loro attività di volontariato, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- e) promozione e valorizzazione enogastronomica del territorio favorendo ed assecondando la formazione di giovani e meno giovani attraverso la pratica dello sport e l'animazione dell'ambiente con l'assecondare e promuovere manifestazioni culturali, sportive, enogastronomiche, folcloristiche, pubblici spettacoli;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore);
- k) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- l) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali.

Art. 4 - Attività

1. Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, opera nei seguenti settori di attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il

patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;

- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (di valenza turistica) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero);
- i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- k) collaborare per una gestione coordinata delle zone ortive e frutticole;
- l) aprire e gestire circoli per i soci, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco UNPLI - APS, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, rivolta ai soci iscritti, la quale non potrà essere di natura commerciale.

2. Le attività sopra elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

4. L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
5. La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
7. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Pro Loco in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Pro Loco di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Pro Loco ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II°

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. I soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti e/o Onorari.

Art. 6 - Modalità di adesione

1. Possono aderire all'Associazione, e si distinguono in Soci Ordinari, tutti i residenti nel Comune e nel territorio della Parrocchia San Pietro Apostolo di C.da Lago di Montalto delle Marche e tutti coloro che per motivazioni varie (in via semplificativa "villeggianti", domiciliati, ex residenti ecc. ecc.) possono essere interessati all'attività dell'Associazione e che ne condividano i principi e le finalità.

2. Possono essere Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
3. possono essere Soci Benemeriti e/o Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco "LAGO '93"- APS; il riconoscimento, dà diritto di assistere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e può comportare l'esenzione del pagamento della quota annuale.
4. Per aderire all'Associazione si deve fare, oltre al versamento della quota sociale, una richiesta scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica qualora disponibile e autorizzazione e consenso al trattamento dei dati personali;
 - b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. Gli associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.
6. Nel caso di minore la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
7. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
8. Entro 60 giorni il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'ammissione con relativa iscrizione nel registro degli associati o il rigetto con motivazioni della domanda.
9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, appellarsi al Collegio dei Probiviri ovvero, se non esistente, all'Assemblea degli associati entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La riunione dei Probiviri o l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
10. Lo status di associato ha carattere permanente. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
11. Agli associati viene rilasciata annualmente una tessera sociale. La tessera ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
12. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non è rimborsabile, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
13. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 7 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto a:
 - a) essere informati e partecipare alle attività promosse dalla Associazione concorrendo alla loro elaborazione e controllarne l'andamento;

- b) partecipare e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- e) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- f) esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di trenta giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. Gli associati possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- g) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 8 - Doveri degli associati

1. Gli associati hanno il dovere di:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi oltre agli Statuti e Regolamenti UNPLI APS;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- d) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- f) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso volontario o esclusione.
- 2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti UNPLI APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà eventualmente appellarsi con le stesse modalità previste dall'art. 6 punto 9 dello Statuto.

3. L'associato moroso nel pagamento di due quote consecutive può essere dichiarato decaduto dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
4. L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo;
5. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
6. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'annotazione del recesso nel Libro dei soci.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III° *Norme sul volontariato*

Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art.17 comma 4 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Titolo IV°

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) il Collegio dei Probiviri;
 - h) l'Organo di Controllo, che sarà nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore e che opererà secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
 - i) l'Organo di Revisione, che sarà nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e che opererà secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli associati (d'ora in poi Assemblea) è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 2. Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o farsi rappresentare da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta e firmata. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5 del Codice Civile.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere convocata inoltre:
 - a) quando se ne ravvisa la necessità;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso affisso in bacheca della sede e inviato ai soci tramite PEC, posta ordinaria, e-mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso deve contenere il luogo, giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento, agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante. Quando l'assemblea si riunisce in forma elettiva, la convocazione dovrà essere comunicata sia agli associati che per conoscenza agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento, con le stesse modalità sopra indicate.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in sua assenza, dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Tale verbale sarà conservato a cura del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare all'occorrenza degli scrutatori.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i componenti dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- e) decidere sui ricorsi contro il diniego di adesione e di esclusione dalla Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- i) eleggere e revocare l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

- j) deliberare su ogni altro argomento attribuito dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza e posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare:
- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Art. 16 - L'Assemblea dei soci: regole di voto

1. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile che si svolge dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino a quella data il diritto di voto, che è solo attivo, sarà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto per le elezioni alle cariche sociali o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione alle cariche sociali, quando il numero dei candidati corrisponde al numero degli eleggibili, si può procedere con voto palese.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, che può variare da un minimo di sette a un massimo di quindici. In caso di parità di voti, risulta eletto il socio che ha, nell'ordine, più anzianità di iscrizione all'Associazione, più età anagrafica, per sorteggio.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei consiglieri.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l'elenco dei non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
10. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera, e-mail, sms, WhatsApp, PEC o fax da spedirsi con cinque giorni di anticipo sulla data della riunione, ovvero in caso di urgenza è ammessa la convocazione sino a 24 ore prima della riunione. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Di ogni riunione consiliare viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza con le stesse modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, nomina tra i membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - b) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - c) deliberare in merito all'adesione e sulla esclusione dei soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
 - n) mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
 - o) elaborare progetti finalizzati a finanziamenti da Enti pubblici e soggetti privati;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 20 - Presidente – Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, compie e firma tutti gli atti che la impegnano nei confronti di tutti.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
3. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.

4. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea con la maggioranza degli aventi diritto.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato e altre autorità ed esperti.

Art. 21 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, preferibilmente al suo interno.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
5. È possibile affidare i due incarichi ad un'unica persona.

Art. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti:

1. è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Sono eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti; i primi tre quali membri effettivi gli altri due come supplenti. In caso di parità di voti, valgono le regole illustrate all'art. 17 comma 2 del presente statuto. I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio;
2. è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
3. dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
4. ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale riferendone all'Assemblea;
5. i membri possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 23 - Collegio dei probiviri

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione a socio dell'Associazione, e sulle decisioni di espulsione di associati.
4. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri trenta giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, qualora nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con:
 - a) incarichi politici di qualsiasi natura e livello;
 - b) incarichi amministrativi ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, istituzioni pubbliche;
 - c) cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica.

Art. 26 – Presidente e Consiglieri Onorari

1. Agli ex Presidenti, come eccezionalmente ad altri componenti della Pro Loco, per particolari meriti acquisiti in attività a favore della stessa Pro Loco, l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario della Pro Loco.
2. Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
3. Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il riconoscimento è a vita e deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
5. Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario della Pro Loco comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva nella Pro Loco.

6. Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario della Pro Loco, il Consiglio Direttivo può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifici compiti.

Art. 27 – Il Commissario Ordinario

Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., di concerto con l'Amministrazione Comunale può decidere il commissariamento dell'Associazione:

1. per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;
2. per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
3. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
4. in caso di irregolarità nella gestione dell'Associazione;
5. negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.

Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I. deve, entro sei mesi, indire nuove elezioni.

Art. 28 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.
4. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
7. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Titolo V°
I libri sociali

Art. 29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'Ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.
3. I volontari che svolgono la loro attività in maniera non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Titolo VI°
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 30 - Patrimonio e risorse economiche

- 1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità;
2. è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
3. le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci e di privati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;
 - i) ogni altra entrata (es. lotterie ecc.), compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
 - j) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
4. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
5. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

Art. 32 – Bilancio Sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e affigge presso la sede sociale ovvero pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Titolo VII°
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 33 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VIII°
Disposizioni finali

Art. 34 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso Codice del Terzo Settore nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 35 - Norme di rinvio

1. Si applicano il Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 36 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
3. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico delle indicazioni di "APS", "Associazione di Promozione Sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

5. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 37 Norme di Rinvio

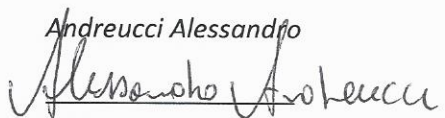
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della Pro Loco "LAGO '93"-APS

Contrada Lago di Montalto Marche (AP) – 21/02/2021

Il Segretario

Andreucci Alessandro



Il Vice Presidente

Curti Riccardo



Il Presidente

Pistolesi Giuseppe

